

**N° 441/12 Reg. SENTENZE**

N. 2796/11 R.G. Tribunale

N. 12/06 R.G. notizie di reato

DEPOSITATA in data \_\_\_\_\_

IRREVOCABILE il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Reg. recupero crediti

Redatta Scheda il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Registro Mod. 2/A/SG  
(Spese prenotate a debito)



**TRIBUNALE DI PESCARA**  
**- RITO COLLEGALE -**

**DISPOSITIVO DI SENTENZA**  
**E CONTESTUALE MOTIVAZIONE**

(Art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il tribunale di Pescara composto dai Magistrati:**

1. **Dott.ssa Antonella DI CARLO** - Presidente
2. **Dott. Nicola COLANTONIO** - Giudice
3. **Dott.ssa Laura D'ARCANGELO** - Giudice

**alla pubblica udienza del giorno 26 marzo 2012 ha pronunciato e pubblicato  
mediante lettura la seguente**

**SENTENZA**

nei confronti di :

- 1) **DI PAOLO Camillo** nato a Casalanguida (CH) il 23-11-1944, res.te in via Santi Gennaro, 44 - Sulmona (AQ) – dom. eletto presso lo studio del difensore avv. Carlo BACCAREDDA BOY – libero contumace.  
Difensori di fiducia: avv. Carlo BACCAREDDA BOY e avv. Riccardo VILLATA – Foro Milano.
- 2) **AGUGGIA Maurilio** nato a Desana (VC) il 16-9-1935, res.te via Torre Ernesto, 1 – Spinetta Marengo (AL) – dom. eletto presso lo studio del difensore avv. Nadia ALECCI – libero contumace.  
Difensori di fiducia avv. Nadia ALECCI – Foro Milano – e avv.to Augusto LA MORGIA – Foro Pescara .

lll

- 3) SANTAMATO Vincenzo nato a Bari il 4-8-1951, res.te via dei Tulipani, 2 - Milano - dom. eletto presso lo studio del difensore - libero contumace.  
Difensore di fiducia avv. Nadia ALECCI - Foro Milano.
- 4) ANGIOLINI Guido nato a Ravenna il 23-8-1932, res.te via Pusiano, 30 - Milano dom. eletto c/o lo studio del difensore avv. Marco DE LUCA - libero contumace.  
Difensori di fiducia avv. Marco DE LUCA - Foro Milano e avv. Tullio PADOVANI - Foro di Pisa.
- 5) COGLIATI Carlo nato a Milano il 16-8-1938, ivi res.te in via Primaticcio, 140 dom. eletto c/o studio del difensore - libero contumace.  
Difensore di fiducia avv. Giovanni Paolo ACCINNI - Foro Milano.
- 6) SABATINI Nicola nato a Casalanguida (CH) il 5-3-1926, res.te in via Francesco Viaggi, 3 - Chieti - dom. eletto c/o studio avv. Carlo BACCAREDDA BOY - libero contumace  
Difensori di fiducia avv. Carlo BACCAREDDA BOY e avv. Carlo SASSI - Foro Milano
- 7) ALLEVA Domenico Angelo nato a Bussi sul Tirino (PE) il 28-7-1938, ivi res.te in via Caduti sul Lavoro, 1 - dom. eletto c/o studio avv. Carlo BACCAREDDA BOY - libero contumace  
Difensori di fiducia: avv. Carlo BACCAREDDA BOY - Foro Milano - e avv. Augusto LA MORGIA - Foro Pescara.
- 8) SANTINI Nazzareno nato a Roma il 10-10-1934, re.te via Adda, 21 - Montesilvano - dom. eletto c/o studio avv. Carlo SASSI - libero contumace.  
Difensori di fiducia avv. Carlo SASSI - Foro Milano - e avv. Augusto LA MORGIA - Foro Pescara.
- 9) GUARRACINO Luigi nato a Silvi (TE) il 29-2-1956, res.te via G.Galilei, 4 Alessandria - dom. eletto c/o studio avv. Francesco ARATA - libero contumace.  
Difensori di fiducia avv. Francesco ARATA e avv. Leonardo CAMMARATA - Foro Milano.
- 10) MORELLI Giancarlo nato il 18-5-1949 a Pescara, res.te in Strada della Fontana, 4 - Montesilvano - ivi elettivamente domiciliato - libero contumace.  
Difensori di fiducia avv. Carlo BACCAREDDA BOY - Foro Milano - e avv. Giancarlo CARLONE - Foro Pescara.
- 11) QUAGLIA Giuseppe nato a Vittorito (AQ) il 20-11-1945 ivi res.te in via A. Moro, 10 - dom. eletto c/o studio avv. Tommaso MARCHESE via Capponi, 25 - Popoli.  
Difensori di fiducia avv. Tommaso MARCHESE e avv. Augusto LA MORGIA - Foro Pescara.
- 12) VASSALLO Carlo nato a Salerno il 2-8-1948, res.te via Marina da Caramanico, 16 - Pescara - dom. eletto c/o studio avv. Carlo SASSI - libero contumace.  
Difensori di fiducia avv. Carlo SASSI e avv. Michele DE LUCA - Foro Milano.
- 13) FURLANI Luigi nato a Ponte di Piave (TV) il 10-6-1948, ivi res.te in via Prevedello, 7 - libero contumace.  
Difensore di fiducia avv. Gaetano CENTONZE - Foro Lecce.
- 14) MASOTTI Alessandro nato a Bologna il 7-1-1939, res.te in via Montenero, 2 - Bollate (MI) - dom. eletto c/o difensore - libero contumace.  
Difensore di fiducia avv. Gaetano CENTONZE - Foro Lecce.

- 15) PARODI Bruno nato ad Alessandria il 20-2-1943, ivi res.te in via Torre, 26 – dom. eletto c/o difensore- libero contumace.  
Difensore di fiducia avv. Gaetano CENTONZE – Foro Lecce.
- 16) MOLINARI Mauro nato a Genova il 4-3-1950, res.te in via San Giovanni in Laterano, 238 – dom.-eletto c/o difensore – libero contumace.  
Difensore di fiducia avv. Francesco CENTONZE – Foro Milano.
- 17) CAPOGROSSO Leonardo nato a Falconara Marittima (AN) il 30-12-1939, res.te via Frugarolo, 4 Spinetta Marengo (AL) – dom. eletto c/o difensore – lib. contumace  
difensore di fiducia avv. Carlo SASSI – Foro Milano.
- 18) PIAZZARDI Maurizio nato a Milano il 5-2-1971, res.te via Emilia, 5/c Buccinasco (MI) – dom. dichiarato – libero contumace.  
Difensore di fiducia avv. Roberto LOSENGO – Foro Milano.
- 19) BONCORAGLIO Salvatore nato a Limbiate (MI) il 30-7-1943, res.te via del Tago Milano – dom. eletto c/o difensore – libero contumace.  
Difensore di fiducia avv. Nadia ALECCI – Foro Milano.

**Parti offese:**

- ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA  
Rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso NAVARRA – Foro Teramo
- ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA LEGA ANTIVIVISEZIONE ONLUS  
Rappresentata e difesa dall'avv. Fabio DE MASSIS – Foro Pescara.

**Parti civili costituite:**

- vedi fogli allegati.


**Responsabile civile :**

- vedi foglio allegato

**IMPUTATI**  
( VEDI FOGLI ALLEGATI)

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

LE PARTI HANNO CONCLUSO COME DA VERBALE (DA INTENDERSI QUIVI RICHIAMATO PER RELAZIONEM)



## PARTI CIVILI

1	MINISTERO PER L'AMBIENTE	Avv. Cristina GERARDIS e avv. Giovanni PALATIELLO
2	REGIONE ABRUZZO	Avv. Cristina GERARDIS e avv. Giovanni PALATIELLO
3	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO DELEGATO PER IL BACINO ATERNO-PESCARA	Avv. Cristina GERARDIS e avv. Giovanni PALATIELLO
4	PROVINCIA DI PESCARA	Avv. Luca TORINO RODRIGUEZ
5	COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA	Avv. Fabio DE MASSIS
6	COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO	Avv. Lino SCIAMBRA
7	COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA	Avv. Lino SCIAMBRA
8	ITALIA NOSTRA	Avv. Veronica DINI Foro Milano
9	W.W.F.	Avv. Tommaso NAVARRA Foro Teramo
10	LEGAMBIENTE ONLUS	Avv. Tommaso NAVARRA Foro Teramo
11	SOLVAY S.A.	Avv. Luca SANTA MARIA Foro Milano
12	SOLVAY SOLEXIS spa	Avv. Dario BOLOGNESI Foro Ferrara
13	SOLVAY CHIMICA BUSSI spa	Avv. Alfio VALSECCHI Foro Milano
14	BUCCI Domenico Tommaso e SETTA Katuscia	Avv. Fabrizio DI LUIGI Foro Pescara
15	ASSOCIAZIONE ANPANA	Avv. Maria Morena SUARIA Foro Foggia
16	ASSOCIAZIONE LIDA	Avv. Maria Morena SUARIA Foro Foggia

17	ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA LEGA PERL'ABOLIZIONE DELLA CACCIA ONLUS	Avv. Fabio DE MASSIS
18	ASSOCIAZIONE CODICI "Centro per i diritti del cittadino"	Avv. Gaetano DI TOMMASO
19	MILA/DONNAMBIENTE	Avv. Veronica DINI Foro Milano
20	ECOISTITUTO ABRUZZO	Avv. Pierluigi TOSONE Foro L'Aquila
21	ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE AMBIENTALE A CARATTERE NAZIONALE MAREVIVO	Avv. Veronica DINI Foro Milano
22	ACA	Avv. Giuliano MILIA
23	CGL - PROVINCIA PESCARA	Avv. Angelo TENAGLIA
24	FILCTEM CGL	Avv. Angelo TENAGLIA
25	ARTA	Avv. Pierluigi TENAGLIA
26	ASSOCIAZIONE CODICI AMBIENTE	Avv. Vittorina TEOFILATTO
27	ASSOCIAZIONE EARTH	Avv. Vittorina TEOFILATTO
28	CODACONS ONLUS	Avv. Stefano CENTRITTO

### RESPONSABILE CIVILE

- EDISON S.p.A. rappresentata e difesa dall'avv. Tullio PADOVANI del Foro di Pisa.



## IMPUTATI

ANGIOLINI Guido, COGLIATI Carlo, <sup>\*</sup>BONCORAGLIO Salvatore, SABATINI Nicola, SANTINI Nazzareno, VASSALLO Carlo, ALLEVA Domenico, DI PAOLO Camillo, AGUGLIA Maurilio, GUARRACINO Luigi, MORELLI Giancarlo, QUAGLIA Giuseppe, CAPOGROSSO Leonardo, FURLANI Luigi, MASOTTI Alessandro, PARODI Bruno, SANTAMATO Vincenzo, MOLINARI Mauro, PIAZZARDI Maurizio

A) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 439 Cod. Pen. perché, nella rispettiva qualità di :

- 1) ANGIOLINI Guido: Amministratore Delegato pro-tempore di MONTEDISON (2001-2003) nonché di SERVIZI IMMOBILIARI MONTEDISON S.p.a. e COME INIZIATIVE IMMOBILIARI S.r.l. (società resesi cessionarie, nel tempo, del sito di cui al successivo capoverso A), membro del CdA AUSIMONT (1995-1998), Presidente del CdA di AGORA' (controllante AUSIMONT, dal 2001 al 2002), procuratore speciale di EDISON (1993-2001);
- 2) COGLIATI Carlo: Amministratore delegato pro-tempore di AUSIMONT;
- 3) BONCORAGLIO Salvatore: responsabile PAS della sede centrale di Milano;
- 4) SABATINI Nicola: vicedirettore pro-tempore dello stabilimento MONTEDISON sito in Bussi sul Tirino (1963-1975);
- 5) SANTINI Nazzareno: direttore pro-tempore dello stabilimento MONTEDISON/AUSIMONT sito in Bussi sul Tirino (1985-1992);

\* RIQUALIFICATO IL FATTO DI CUI AL CAPO A)  
AI SENSI DEGLI ARTT. 40CPV e 440CP  
(cf. decreto che impone la qualifica)  
IL PRESIDENTE



- 6) VASSALLO Carlo: direttore pro-tempore dello stabilimento MONTEDISON/AUSIMONT sito in Bussi sul Tirino (1992-1997);
- 7) ALLEVA Domenico: responsabile tecnico della discarica di cui al successivo capoverso c);
- 8) GUARRACINO Luigi: direttore pro-tempore dello stabilimento MONTEDISON/AUSIMONT sito in Bussi sul Tirino (1997-2002);
- 9) MORELLI Giancarlo: responsabile PAS (protezione ambientale e sicurezza) dello stabilimento MONTEDISON/AUSIMONT sito in Bussi sul Tirino (1997-2001);
- 10) DI PAOLO Camillo: responsabile PAS (protezione ambientale e sicurezza) Bussi;
- 11) AGUGGIA Maurilio: responsabile PAS della sede centrale di Milano;
- 12) CAPOGROSSO Leonardo: coordinatore dei responsabili dei servizi PAS degli stabilimenti facenti capo alla MONTEDISON/AUSIMONT di Milano;
- 13) QUAGLIA Giuseppe: responsabile del laboratorio controllo e analisi dello stabilimento di Bussi, nonché responsabile sviluppo prodotti e responsabile SVA;
- 14) PIAZZARDI Maurizio: perito chimico e tecnico incaricato della HPC ENVIRONTEC S.r.l.;
- 15) FURLANI Luigi: responsabile PAS Porto Marghera – Gruppo MONTEDISON/AUSIMONT;
- 16) MASOTTI Alessandro: responsabile PAS Bollate – Gruppo MONTEDISON/AUSIMONT;
- 17) PARODI Bruno: responsabile PAS – MONTEDISON/AUSIMONT;

tutti comunque quali autori delle condotte loro qui di seguito ascritte;

mediante i fatti e le condotte qui di seguito meglio specificati, posti in essere in tempi diversi ed anche indipendentemente l'uno dall'altro, concorrevano ad avvelenare acque destinate all'alimentazione umana prima che fossero attinte o comunque distribuite per il consumo.

In particolare cagionavano l'evento mediante:

- a. La realizzazione, a partire dal 1963 e fino al 1972 circa (vice direttore SABATINI), su terreno attualmente di proprietà (dal 4 maggio 1999) della "COME INIZIATIVE IMMOBILIARI

S.r.l." (oggi MONTEDISON S.r.l., società interamente riconducibile al gruppo MONTEDISON/EDISON), terreno censito al foglio 21, part. lle 50, 66 e 69 del Comune di Bussi sul Tirino, di una mega-discarica abusiva dalle dimensioni gigantesche (circa 165.000 metri cubi), all'interno di un'area pianeggiante, estesa circa mq. 33.000,00, posta a meno di 20 metri di distanza dalla sponda destra del fiume Pescara, prospiciente la stazione ferroviaria di Bussi sul Tirino (località Tre Monti/Valle della Pola) e destinata allo smaltimento illegale e sistematico di ogni genere di rifiuti, specialmente le cd. peci clorurate (residui cioè costituiti prevalentemente da pentacloretano e esacloretano derivanti dalla operazione, nel reparto cloro-metani, di separazione dei composti grezzi - tetracloruro di carbonio, cloroformio, cloruro di metilene ed altobollenti - derivanti dalla miscelazione del cloro con il metano); rifiuti che, fino al 1963 circa, venivano scaricati direttamente, allo stato liquido, nel fiume Pescara;

- b. La realizzazione di una seconda discarica, posta più a monte rispetto all'insediamento industriale di che trattasi, e meglio nota come discarica 2A (delle dimensioni, insieme con quella di cui al capoverso che segue, di circa 50.000,00 metri quadri), nella quale, in contrasto con l'autorizzazione regionale allo smaltimento dei soli inerti (DGR 128/5 del 14 dicembre 1983 e successiva nr. 4491 del 5 agosto 1987), e al più tardi fino all'aprile 1990 (SANTINI direttore), venivano invece smaltiti (anche) rifiuti tossico-nocivi contenenti mercurio, piombo, zinco, tetracloroetilene, idrocarburi leggeri e idrocarburi pesanti;
- c. La realizzazione di una terza discarica (SANTINI direttore, responsabile tecnico ALLEVA Domenico), posta più a monte rispetto all'insediamento industriale di che trattasi, e meglio nota come discarica 2B nella quale, in contrasto con l'autorizzazione regionale allo smaltimento di soli rifiuti speciali (DGR nr. 2435 del 5 maggio 1988), venivano invece smaltiti (anche) rifiuti tossico-nocivi contenenti mercurio, piombo, boro, cloroformio, dicloro etilene, tricloro etilene, tetracloro etilene;
- d. La realizzazione, in adiacenza alla discarica 2A, e fino agli anni 1960, di una quarta discarica (del tutto abusiva) estesa circa 30.000,00 metri quadri nella quale venivano smaltiti, in

modo indifferenziato, tutti i rifiuti prodotti dai processi di lavorazione del polo chimico;

- e. La consistente dispersione, nel suolo sottostante l'area di sedime degli impianti, di piombo derivante principalmente dall'attività produttiva avviata dalla S.I.A.C. (Società Italiana Additivi per Carburanti) dal 1966 e fino al 1995/1997 (epoca di demolizione della struttura);
- f. La attuazione di una vera e propria strategia d'impresa finalizzata ad eludere gli obblighi derivanti dalla necessità di eliminare le conseguenze delle condotte sopra descritte, a rappresentare quindi una situazione ambientale distorta e diversa rispetto alla realtà; strategia avviata nel 1994 e culminata con la predisposizione e presentazione, da parte del GUARRACINO, di un piano di caratterizzazione (marzo 2001) redatto in (apparente e formale) ossequio al D.M. 471/99 da HPC ma (sostanzialmente) informato alla filosofia del 'nessun rischio per l'esterno (sotto e a valle per la falda)' 'l'inquinamento non esce, non c'è emergenza, ma bonifica da risolvere in accordo con le autorità' 'occorre non spaventare chi non sa' (così testualmente l'appunto manoscritto indirizzato il 19 marzo 2001 ad HPC), e fondato su (e supportato da) dati parziali, falsi, frutto di dolose manipolazioni, soppressioni e modifiche (di concerto con il COGLIATI, il CAPOGROSSO ed il BONCORAGLIO, autori di vere e proprie direttive in tal senso, il PIAZZARDI - per HPC, il QUAGLIA, il MORELLI ed il GUARRACINO) al fine di occultare la pesantissima (e compromessa) situazione di inquinamento del sito industriale e delle aree ad esse esterne e il fatto che persino le falde acquifere più profonde e gli stessi pozzi di captazione dell'acqua potabile, posti due chilometri più a valle dell'insediamento, erano stati interessati da tale fenomeno (situazione questa a loro ben nota - ed anche al SANTINI, al VASSALLO, al DI PAOLO ed all'AGUGGIA - perché evidenziata da un primo studio del 1991 commissionato dalla stessa MONTECATINI/MONTEDISON alla società PRAOIL e quindi in un audit ambientale interno del 16-19 novembre 1992 nel quale, peraltro, si paventava espressamente il rischio di consumazione dello stesso reato oggi contestato sotto la rubrica di cui all'art. 439 cod. pen. e si invitava la direzione a prendere tutti i provvedimenti necessari per tentare

di limitare la contaminazione degli acquiferi); studio ed audit ai quali facevano seguito:

1. un secondo audit ambientale del 1994 (redatto con il concorso del personale alle dipendenze della MONTECATINI, nonché del personale AUSIMONT, nelle persone, del Sig. FURLANI, del dott. MASOTTI, del Sig. PARODI, del Sig. SANTAMATO, tutti coordinati dall'Ing. AGUGGIA) nel quale la pesante situazione di contaminazione evidenziata in quello del 1992 già da allora – ed in assenza di ogni e qualsivoglia intervento (pur richiesto nello studio PRAOIL e nell'audit '92) dato invece per falsamente eseguito – veniva drasticamente (e falsamente) ridimensionata, minimizzata, data (per quanto attiene l'interessamento delle falde acquifere) per non più esistente;
2. un terzo studio, condotto nel 1997 dalla HPC in zona ex Società Italiana Additivi Carburanti (SIAC) su 100 campioni di terreno analizzati e 20 prelievi di acqua di falda, che evidenziava elevate concentrazioni di piombo sia nel terreno che in falda, studio mai inserito nel documento ufficiale del piano di caratterizzazione PDC/2001 ed accompagnato da analisi del 30 aprile 1997, indirizzate dal QUAGLIA al CAPOGROSSO e recanti la dicitura 'non ufficializzate';
3. un quarto studio (Relazione geologico-tecnica sulla situazione del sottosuolo dello stabilimento AUSIMONT di Bussi) redatto nel giugno 1998 dal MOLINARI (lo stesso che aveva già redatto il rapporto PRAOIL del 1991), che incredibilmente escludeva il peggioramento della situazione da lui stesso rilevata nel 1991, addirittura attestava l'assenza di mercurio nei piezometri perforati al limite sud dello stabilimento, non effettuava alcuna ricerca dei cloro-metani ed era supportato da referti analitici falsi siccome manipolati rispetto a quelli veri (così descritti e rinvenuti separatamente nel corso delle indagini);
4. la predisposizione di una vera e propria doppia documentazione da affiancare alle analisi effettivamente effettuate e contraddistinta con la dicitura falso, rispetto a quelle contraddistinte con la dicitura vero;

tutti dunque concorrendo, con le suddette azioni dolosamente omissive e commissive, a cagionare e/o comunque a non impedire, consapevolmente, l'ulteriore aggravarsi di un evento che avevano l'obbligo d'impedire;

così che per effetto dell'insieme delle condotte sopradette già dai primi anni '90 cominciavano ad essere attinte le falde acquifere superficiali e profonde (fino a 100 metri di profondità) che, attraversando il sito industriale, alimentavano 8 pozzi di captazione per l'acqua potabile realizzati più a valle dall'A.C.A. negli anni '80/'90 (cd. Campo Pozzi di Colle Sant'Angelo, sito circa Km. 2,5 a valle, in tenimento dei Comuni di Castiglione a Casauria e Tocco da Casauria), destinati a soddisfare il fabbisogno idrico-alimentare di tutta la Val Pescara e risultati irreversibilmente inquinati certamente a far data dal 1° ottobre 2002, per la presenza di sostanze altamente nocive e tossiche per la salute dell'uomo (ed in taluni casi anche cancerogene), sostanze presenti non solo prima dell'attingimento per il consumo ma, da ultimo, anche ai punti di distribuzione finale ed, in particolare:

sostanze rilevate in falda superficiale:

- metalli ed assimilati (arsenico<sup>1</sup>, cromo totale, cromo esavalente, mercurio<sup>2</sup>, nichel, piombo, boro<sup>3</sup>);
- idrocarburi aromatici;
- idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(B)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene);
- alifatici clorurati cancerogeni (clorometano<sup>4</sup>, triclorometano<sup>5</sup>, cloruro di vinile<sup>6</sup>, 1,2-dicloroetano<sup>7</sup>, 1,1-

<sup>1</sup> Per valori 56 volte superiori il minimo consentito.

<sup>2</sup> Per valori 1240 volte superiori il minimo consentito.

<sup>3</sup> Per valori pari a 74 volte il minimo consentito.

<sup>4</sup> Per valori 11067 volte superiori il minimo consentito.

<sup>5</sup> Per valori 3.266.667 volte superiori il minimo consentito.

<sup>6</sup> Per valori 1960 volte superiori il minimo consentito.

<sup>7</sup> Per valori 193 volte superiori il minimo consentito.

- dicloroetilene<sup>8</sup>, tricloroetilene<sup>9</sup>, tetracloroetilene<sup>10</sup>, esaclorobutadiene<sup>11</sup>);
- alifatici clorurati non cancerogeni (1,2-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,1,2-tricloroetano<sup>12</sup>, 1,1,2,2-tetracloroetano<sup>13</sup>);
- alifatici alogenati cancerogeni (tribromometano<sup>14</sup>, 1,2-dibromoetano<sup>15</sup>, dibromoclorometano<sup>16</sup>, bromodiclorometano<sup>17</sup>);
- idrocarburi totali;

sostanze rilevate in falda profonda<sup>18</sup>:

- metalli ed assimilati (arsenico, piombo, boro);
- idrocarburi aromatici;
- idrocarburi policiclici aromatici (benzo(a)pirene, benzo(g,h,i)perilene);
- alifatici clorurati cancerogeni (triclorometano, monocloroetilene, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene, tetracloroetilene, esaclorobutadiene);
- alifatici clorurati non cancerogeni (1,2-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,1,2,2-tetracloroetano);
- sostanze rilevate in prossimità dei pozzi: solventi clorurati (triclorometano<sup>19</sup>, esacloroetano, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene<sup>20</sup>, tetracloroetilene<sup>21</sup>, tetraclorometano<sup>22</sup>, esaclorobutadiene<sup>23</sup>, 1,1,2,2-tetracloroetano<sup>24</sup>, esaclorobutadiene<sup>25</sup>);

<sup>8</sup> Per valori 24.000 volte superiori il minimo consentito.

<sup>9</sup> Per valori 7867 volte superiori il minimo consentito.

<sup>10</sup> Per valori 14.000 volte superiori il minimo consentito.

<sup>11</sup> Per valori 667 volte superiori il minimo consentito.

<sup>12</sup> Per valori 24.500 volte superiori il minimo consentito.

<sup>13</sup> Per valori 420.000 volte superiori il minimo consentito.

<sup>14</sup> Per valori 21 volte superiori il minimo consentito.

<sup>15</sup> Per valori 180 volte superiori il minimo consentito.

<sup>16</sup> Per valori 120 volte superiori il minimo consentito.

<sup>17</sup> Per valori 152 volte superiori il minimo consentito.

<sup>18</sup> Vengono qui riportate solo quelle che hanno superato i valori minimi di legge.

<sup>19</sup> Sostanza classificata come nociva, irritante e sospetta/probabilmente cancerogena.

<sup>20</sup> Sostanza classificata come nociva e verosimilmente cancerogena, probabilmente mutagena.

<sup>21</sup> Sostanza classificata come sospetta cancerogena.

<sup>22</sup> Sostanza classificata come tossica, sospetta cancerogena.

<sup>23</sup> Sostanza classificata come sospetta cancerogena.

<sup>24</sup> Sostanza classificata come molto tossica.

<sup>25</sup> Sostanza classificata come sospetta cancerogena.

- sostanze rilevate alla distribuzione:

- o esacloroetano, tetracloruro di carbonio, 1,2 dicloroetilene (prelievi del 5 luglio 2007 su fontane pubbliche di Torre de' Passeri, Pescara e Chieti);
- o esacloroetano, dicloroetilene (prelievi del 24, 25, 26 luglio 2007 presso varie fontane pubbliche);
- o esacloroetano (prelievi dell'8, 9 e 16 agosto 2007 in fontane di Pescara e Torre de' Passeri);
- o tetracloruro di carbonio, esacloroetano, esaclorobutadiene (prelievo del 29 ottobre 2007, in Torre de' Passeri);

In Castiglione a' Casauria e Tocco da Casauria a partire da epoca anteriore e prossima al 1° ottobre 2002 e con permanenza della condotta fino ad epoca immediatamente successiva al 29 ottobre 2007

B) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 434, comma 2° Cod. Pen. perché, nella loro già indicata qualità, mediante le condotte loro rispettivamente ascritte al capo d'imputazione che precede, condotte tenute in un'area di particolare ed elevato pregio ambientale, collocata al confine tra il Parco Nazionale della Majella ed il Parco Nazionale del Gran Sasso, posta in prossimità della confluenza di due fiumi, il Tirino ed il Pescara, in una dunque zona ricca d'acqua superficiale e profonda, per la concomitante presenza dei due fiumi e di molte sorgenti, concorrevano a cagionare un disastro ambientale di immani proporzioni che riguardava l'intero suolo e sottosuolo (anche profondo, comprese, ovviamente le falde di cui al capo d'imputazione che precede) delle aree interne ed esterne al polo chimico-industriale di Bussi, siccome interessate da una sistematica attività di illecito interrimento/smaltimento di rifiuti prodotti dai cicli produttivi degli stabilimenti ivi presenti, per quantità pari a centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti, con grave compromissione della salubrità dell'ambiente così pesantemente, diffusamente ed irreversibilmente inquinato dalla presenza di composti organici clorurati, mercurio e piombo ed in particolare:

aree interne allo stabilimento:

- metalli ed assimilati (arsenico, mercurio<sup>26</sup>, piombo, zinco);
- alifatici clorurati cancerogeni (diclorometano, triclorometano<sup>27</sup>, cloruro di vinile, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, tricloroetilene<sup>28</sup>, tetracloroetilene<sup>29</sup>);
- alifatici clorurati non cancerogeni (1,2-dicloroetilene, 1,1,2-tricloroetano, 1,1,2,2-tetracloroetano);
- alifatici alogenati cancerogeni (1,2-dibromoetano<sup>30</sup>);
- piombo tetraetile<sup>31</sup>;
- idrocarburi;

aree esterne allo stabilimento:

- metalli ed assimilati (arsenico, cromo esavalente<sup>32</sup>, mercurio<sup>33</sup>, piombo<sup>34</sup>, rame, zinco);
- alifatici clorurati cancerogeni (tetracloroetilene);
- idrocarburi<sup>35</sup>;

In Bussi sul Tirino, da epoca anteriore e prossima al 1° ottobre 2002 (si prescrive il 1° aprile 2015)



## MOTIVAZIONE

Con decreto emesso il 10-12 maggio 2011, ai sensi dell'art. 429 c.p.p., il GUP del Tribunale di Pescara disponeva il rinvio a giudizio di DI PAOLO CAMILLO, AGUGLIA MAURILIO, SANTAMATO VINCENZO, ANGIOLINI GUIDO, COGLIATI CARLO, SABATINI NICOLA, ALLEVA DOMENICO ANGELO, SANTINI NAZZARENO, GUARRACINO LUIGI, MORELLI GIANCARLO, QUAGLIA GIUSEPPE, VASSALLO CARLO, FURLANI LUIGI, MASOTTI ALESSANDRO, PARODI BRUNO, MOLINARI MAURO, CAPOGROSSO LEONARDO, PIAZZARDI MAURIZIO, BONCORAGLIO SALVATORE per i delitti sub A) di cui all'art. 440 c.p., così riqualificato il fatto, e sub B) di cui all'art. 434 comma 2° c.p.

Alle udienze di mero rinvio del 18/11/11 per adesione dei difensori all'astensione di categoria e del 13/01/12 per la dichiarazione di astensione, di seguito accolta, del Presidente del Collegio, seguivano quelle del 12 e del 26 marzo 2012 dinanzi al Collegio designato in diversa composizione.

Avvenuto il controllo di regolare costituzione, le parti proponevano le rispettive questioni preliminari.

Il pubblico ministero eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale adito con trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Chieti.

Il difensore del responsabile civile chiedeva l'esclusione del responsabile stesso per il fatto di tutti gli imputati, fatta eccezione per gli imputati Angiolini e Sabatini.

I difensori degli imputati chiedevano l'esclusione di alcune parti civili.

L'eccezione proposta dal pubblico ministero è fondata.

Posto che la decisione in ordine alle questioni preliminari deve essere improntata a logica giuridica, coerenza e ragionevolezza, quella relativa alla proposta incompetenza per materia deve essere necessariamente preliminare, involgendo la possibilità stessa di decisione di tutte le altre questioni.

Con la richiesta di rinvio a giudizio il pubblico ministero contestava agli imputati al capo A) il reato di cui all'art. 439 c.p. nei termini dell'evento di avvelenamento di acque destinate all'alimentazione umana, prima che fossero attinte o comunque distribuite per il consumo, in rapporto di causalità con una serie di condotte descritte di natura commissiva e omissiva.

All'esito dell'udienza preliminare, il GUP rinviava a giudizio gli imputati al capo A) per il delitto che, nella parte dispositiva del suo provvedimento, riqualificava giuridicamente nei termini di cui all'art. 440 c.p.

Nel decreto che dispone il giudizio la contestazione dell'accusa, di cui alla lettera c) dell'art. 429 c.p.p., veniva esplicitata nei termini dell'enunciazione del fatto e della relativa indicazione della norma violata, quali riportati dal pubblico ministero per il reato sub A) nella richiesta di rinvio a giudizio.

Dopo l'indicazione generica delle fonti di prova, sub lettera e) dell'art. 429 c.p.p., il GUP inseriva un'ampia motivazione in cui esplicitava le ragioni che lo avevano indotto ad attribuire al fatto sub A) la diversa qualificazione giuridica di cui all'art. 440 c.p., allo scopo esplicitando il contenuto delle fonti di prova e valutandolo nell'ottica di riqualificazione.

Orbene, condividendosi in tema di motivazione del decreto che dispone il giudizio, gli orientamenti di legittimità e di merito, deve affermarsi che detta motivazione, come tale, è inutilizzabile dal giudice del dibattimento.

In tale caso l'atto non è nullo - perchè, dato il principio di tassatività di cui all'art. 177 c.p.p., l'eccesso di motivazione non rientra tra le ipotesi tipizzate di cui dall'art. 429 c.p.p. (Tribunale Milano 8 maggio 2003 e 4 giugno 2001) - e neanche abnorme perchè, a parte la motivazione, il decreto presenta pur sempre i requisiti contenutistici di cui all'art. 429 c.p.p. così rientrando nello schema legale di uno dei due atti tipici che il giudice emette all'esito dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 424 c.p.p. (Cass. Sez. 6 n. 27 gennaio-11 febbraio 1999).

E allora, "tutta la parte del decreto eccedente rispetto ai requisiti essenziali previsti dall'art. 429 c.p.p. *vitiatur sed non vitiat*, ossia costituisce un'irregolarità che non inficia in alcun modo il contenuto dispositivo dell'atto. Il giudice del processo saprà ovviamente ignorare tutto ciò che nel decreto risulta irrituale e improprio" (Cass. Sez. 6 n. 29361 8 marzo-21 agosto 2006).

Né la detta parte motivazionale può intendersi nei termini di una contestazione di accusa esclusiva oppure alternativa perché inibita al GUP.

Prescindendo, quindi, dalla parte motivazionale del decreto, il Collegio rileva che gli imputati sono stati rinviati a giudizio al capo A) per un reato in cui l'enunciazione del fatto materiale corrisponde al paradigma normativo di cui all'art. 439 c.p. e come delitto di cui all'art. 439 c.p. contestato dal pubblico ministero (...*concorrevano ad avvelenare acque destinate all'alimentazione umana prima che fossero attinte o comunque distribuite per il consumo...*).

Il GUP a tale fatto materiale ha attribuito il nomen iuris di delitto di cui all'art. 440 c.p. previsto per chi corrompe o adultera acque destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose per la salute pubblica.

Quindi, in luogo dell'evento di avvelenamento contestato dal pubblico ministero – esclusivo del reato di cui all'art. 439 c.p. –, secondo il GUP, che l'ha dichiarato nella parte dispositiva del decreto, dovrebbero intendersi ipotesi di corrompimento o di adulterazione di acque di cui all'art. 440 c.p., intendersi perchè di queste nel decreto non vi è traccia di contestazione in fatto.

A prescindere dall'assenza di contestazione in fatto, deve sottolinearsi che, se da una parte i delitti di cui agli artt. 439 e 440 c.p. incriminano entrambi le alterazioni di prodotti destinati ad uso o consumo umano ed hanno in comune la frode, dall'altra si differenziano perchè il legislatore ha scelto di limitare alle acque ed alle sostanze destinate all'alimentazione l'autonoma rilevanza dell'avvelenamento rispetto all'adulterazione della quale rappresenta una species, anzichè estenderla a qualunque cosa destinata all'uso o consumo umano; perchè il requisito del pericolo qualifica la condotta nel reato di cui all'art. 440 c.p., mentre è implicito nella stessa condotta nell'ipotesi di cui all'art. 439 c.p.; perchè l'avvelenamento si attua con l'immissione di sostanze tossiche di per sé, mentre nelle modifiche alle acque ed alle sostanze alimentari di cui all'art. 440 c.p. la nocività deriva da una reazione che si genera in acque e sostanze alimentari a seguito dell'immissione di elementi estranei idonei a provocarne il deterioramento ed a renderli nocivi.

Nella vicenda che occupa, tuttavia, ciò che appare determinante è che, ad una contestazione in fatto rimasta immutata di cui all'art. 439 c.p. e di competenza della Corte di Assise, il GUP ha attribuito la riqualificazione giuridica di reato di cui all'art. 440 c.p. di competenza del Tribunale in composizione collegiale, indicando in quest'ultimo il giudice del dibattimento.

Dato che ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati (Cass. S.U. n. 18 21 giugno-1 agosto 2000), agli imputati risulta contestato in fatto l'avvelenamento, "termine che ha pregnanza semantica tale da renderne deducibile in via normale il pericolo per la salute pubblica"(Cass. Sez. 4 n. 15216 13 febbraio-17 aprile 2007).

Per l'ipotesi criminosa di avvelenamento di acque la competenza per materia è attribuita alla Corte di Assise, giudice superiore rispetto a questo Tribunale.

Segue, pertanto, la pronuncia di incompetenza per materia.

Quanto alla trasmissione degli atti, il pubblico ministero ha sostenuto che gli atti andrebbero trasmessi direttamente al giudice competente e non al pubblico ministero di riferimento perchè, altrimenti, nella fattispecie concreta, l'esercizio dell'azione penale avverrebbe ad opera dello stesso pubblico ministero e sarebbe chiamato a decidere lo stesso giudice della fase dell'udienza preliminare.

L'assunto del pubblico ministero fonda principalmente sul contenuto delle pronunce n. 104 e 370 del 2001 della Corte Costituzionale.

Il Collegio riscontra effettivamente che, dopo le due sentenze di incostituzionalità dell'art. 23 comma 1° c.p.p. nella parte in cui prevedeva la trasmissione degli atti al giudice competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo, nelle ipotesi di sentenze dibattimentali dichiarative di incompetenza per materia e per territorio (n. 76 del 1993 e n. 70 del 1996), la Corte Costituzionale con la sentenza n. 104 del 2001 e con l'ordinanza n. 370 del 2001 è nuovamente intervenuta sul punto a chiarimento dell'orientamento di illegittimità costituzionale per specificare che l'ambito applicativo della sentenza n. 70 del 1996 (in tema di incompetenza territoriale) e, quindi, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, era costituito dalle ipotesi in cui pubblico ministero e giudice dell'udienza preliminare fossero stati diversi rispetto a quelli che già avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza preliminare.

L'affermazione della Corte, però, non può essere interpretata in termini assolutistici perché deve essere necessariamente vagliata in relazione alle fattispecie concrete sottoposte all'attenzione della Corte stessa, vale a dire procedimenti per i delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.

E allora, la Corte, nel rilievo che per i reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. la sede distrettuale è l'unica competente per lo svolgimento delle indagini e per l'esercizio delle funzioni di GIP e GUP, ha ritenuto che acquistasse rilievo una diversificata competenza territoriale infradistrettuale solo nella fase dibattimentale e che, nell'ipotesi di dichiarata incompetenza per territorio di un giudice del distretto, gli atti dovevano essere trasmessi direttamente ad altro giudice del distretto ritenuto competente per territorio per evitare la medesimezza della fase pregressa in ragione dell'attribuzione di una competenza esclusiva equivalente ad individuazione ex lege del giudice naturale.

In tema di incompetenza per materia, non si registrano pronunce della Corte Costituzionale assimilabili a quelle n. 104 e 370 del 2001 relative, si ribadisce, all'incompetenza territoriale ed a specifiche ipotesi di reato costituenti eccezione alla regola.

Nel caso di specie, in cui la materia processuale non è quella contemplata dalla disciplina di cui all'art. 51 c.p.p., si verte in un'ipotesi di incompetenza funzionale per materia ed in proposito il Collegio ritiene di aderire all'orientamento di legittimità per cui le due diverse ipotesi di competenza, per territorio e per materia, non sono perequabili e assimilabili perché "la violazione delle norme penali e processuali su cui si basa la ripartizione della competenza per materia riguarda non solo l'individuazione dell'organo chiamato in concreto

ad esercitare la giurisdizione, ma altresì la sostanza stessa dell'azione penale" (sez. I n. 37037 20 settembre-18 ottobre 2010).

Accedendo alla prospettazione del pubblico ministero, la trasmissione diretta degli atti dal Tribunale alla Corte di Assise comporterebbe che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di Assise sarebbe dato dalla sentenza di incompetenza del Tribunale e, quindi, un atto emesso da un giudice funzionalmente incompetente, oppure, dalla sentenza di incompetenza integrata dal decreto che dispone il giudizio, atti promananti da due giudici diversi, preposti a funzioni diverse e con incompatibilità tra loro prevista ex lege dall'art. 34 c.p.p.

La regola nel nostro ordinamento è che l'unico atto giurisdizionale che veicoli l'azione penale, dal suo esercizio al vaglio dibattimentale, è il decreto che dispone il giudizio che solo il giudice dell'udienza preliminare può emettere.

E la ragione è riconducibile al profilo contenutistico del decreto che dispone il giudizio e, precipuamente, a *vocatio in iudicium* e a contestazione dell'accusa allo scopo di garantire il diritto alla difesa.

La contestazione dell'accusa ha determinato nel processo de quo la pronuncia di incompetenza ed in proposito non possono non rilevare i principi cardine del sistema, della prerogativa esclusiva del pubblico ministero, nell'esercizio dell'azione penale e nel suo concreto modularsi in divenire, e della garanzia del contraddittorio.

L'udienza preliminare, a seguito di esercizio dell'azione penale in termini di compiutezza ed aderenza agli approdi investigativi, è la sede deputata a portare a conoscenza dell'imputato in contraddittorio cosa esattamente gli si contesta, nelle forme previste dalla legge (art. 423 c.p.p.) per il pubblico ministero e in quelle che gli arresti della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione hanno inteso attribuire al giudice dell'udienza preliminare, ciascuno rigorosamente nei limiti delle proprie attribuzioni.

E la garanzia del contraddittorio è ineludibile, come sostenuto dalla Corte di Legittimità sez. 6 n. 45807 12 novembre-11 dicembre 2008: "in tema di correlazione tra sentenza ed accusa contestata, la regola di sistema espressa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), secondo cui la garanzia del contraddittorio deve essere assicurata all'imputato anche in ordine alla diversa definizione giuridica del fatto operata dal giudice ex officio, è conforme al principio statuito dall'art. 111 secondo comma della Costituzione che investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso."

Nel caso di specie -e ciò rafforza l'esigenza di regressione degli atti al pubblico ministero-, l'esito dell'udienza preliminare di riqualificazione giuridica di iniziativa ancorata ad una prospettazione fattuale dello stesso segno di cui alla motivazione, si ribadisce, non assimilabile a contestazione dell'accusa in senso tecnico, si ritiene in contrasto con le previsioni normative a tutela dei diritti difensivi perchè il GUP avrebbe dovuto auspicare la modifica del fatto sollecitando in tal senso il pubblico ministero e, nell'ipotesi di diniego, restituire gli atti al pubblico ministero (Cass. S.U. n. 5307 20 dicembre 2007-1 febbraio 2008).

In un percorso siffatto le garanzie difensive sarebbero state soddisfatte, e potranno esserlo ancora, anche nella parte relativa alla richiesta di riti alternativi perchè gli imputati avrebbero potuto, e potrebbero, diversamente determinarsi di fronte ad una contestazione meno afflittiva.

Ne consegue l'utilità e la rilevanza della fase dell'udienza preliminare a seguito di trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Evidenti ragioni di connessione tra il reato sub A) e quello sub B) di disastro ambientale, entrambi contestati a tutti gli imputati ed il secondo realizzatosi per effetto delle condotte poste in essere ai fini e per effetti del reato sub A), radicano la competenza della Corte di Assise per entrambi i reati.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 23 comma 1° c.p.p.

Dichiara la propria incompetenza per materia in relazione ai reati ascritti a DI PAOLO CAMILLO, AGUGGIA MAURILIO, SANTAMATO VINCENZO, ANGIOLINI GUIDO, COGLIATI CARLO, SABATINI NICOLA, ALLEVA DOMENICO ANGELO, SANTINI NAZZARENO, GUARRACINO LUIGI, MORELLI GIANCARLO, QUAGLIA GIUSEPPE, VASSALLO CARLO, FURLANI LUIGI, MASOTTI ALESSANDRO, PARODI BRUNO, MOLINARI MAURO, CAPOGROSSO LEONARDO, PIAZZARDI MAURIZIO, BONCORAGLIO SALVATORE, questa spettando alla Corte di Assise di Chieti e, per l'effetto, ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede.

Pescara, 26 marzo 2012



IL PRESIDENTE  
(dott.ssa Antonella DI CARLO)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonella Di Carlo", written over the printed name.